

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo:

- i Comuni;
- le Fondazioni culturali;
- le Pro - loco;
- le Associazioni culturali legalmente riconosciute;
- le Parrocchie;
- le Istituzioni religiose;
- i Privati proprietari di collezioni e/o raccolte fruibili dal pubblico.

ART. 5

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di consentire all'Amministrazione Provinciale la formazione del bilancio di previsione ed una adeguata programmazione degli interventi, le istanze di concessione del contributo, corredate della documentazione di cui al successivo art.8, dovranno pervenire alla Provincia entro il termine ultimo del 30 settembre di ciascun anno, pena la non accoglibilità delle stesse per l'anno successivo.

L' Amministrazione procederà alla concessione del contributo secondo l'ordine di priorità scaturente dal parere espresso dalla Soprintendenza e nel rispetto dell'ordine cronologico prestabilito.

ART. 6

MISURA DELL'INTERVENTO

Il contributo da erogare è pari al 40 % del costo degli interventi di restauro e/o valorizzazione del bene, quale risulta dagli elaborati tecnici presentanti e dai preventivi finanziari di spesa approvati o dal piano finanziario di spesa all'interno di un tetto massimo di cofinanziamento pari a € 25.000,00 al fine di sottolineare una logica che sottende alla realizzazione di interventi diffusi nel territorio ed il più ampio mantenimento e recupero di manufatti.

ART. 7

ISTANZA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

La domanda intesa ad ottenere il contributo di che trattasi deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale entro il termine massimo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La stessa, debitamente sottoscritta deve contenere:

- a) esatta identificazione del soggetto richiedente (denominazione, scopo e sede sociale, attività, codice fiscale, etc.);
- b) generalità complete del legale rappresentante;
- c) generalità del soggetto autorizzato a riscuotere il contributo;
- d) quantificazione e finalizzazione del contributo richiesto;
- e) l'indicazione degli altri Enti pubblici cui è stata inoltrata identica richiesta.

ART. 8

DOCUMENTAZIONE

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Relazione illustrativa dell'intervento che si intende operare, con l'indicazione del costo complessivo;
- 2) Nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. dove si evinca che il bene in oggetto riveste un rilevante valore artistico;
- 3) Parere favorevole all'esecuzione dei lavori, rilasciato dalla diocesi di appartenenza ove trattasi di bene ecclesiastico;
- 4) Progetto esecutivo, redatto da un restauratore o impresa abilitata, completo di corredo fotografico, e relazione descrittiva dell'opera e delle fasi lavorative;
- 5) Piano finanziario, che descriva in dettaglio le voci di spesa riguardanti i materiali utilizzati e quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro;
- 6) Dettagliato cronoprogramma relativo all'intervento da realizzare;
- 7) Dichiarazione del soggetto beneficiario rilasciata dal legale rappresentante attestante la disponibilità finanziaria idonea a coprire il costo dell'intera spesa;
- 8) Dichiarazione di impegno del legale rappresentante del soggetto beneficiario, a concludere i lavori entro mesi 24 dalla data di inizio. Per motivati impedimenti di natura tecnica, accertati tramite perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato, l'Ente può concedere una proroga non superiore a mesi 6.

Il richiedente deve, inoltre, impegnarsi a comunicare entro il termine improrogabile di due mesi dalla data di concessione del contributo, pena la revoca del beneficio finanziario, la data di inizio lavori e a relazionare con cadenza trimestrale sullo stato di avanzamento dei lavori stessi.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

L'inosservanza di tale adempimento comporterà la revoca del contributo.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale o in copia autenticata nelle forme di legge.

ART. 9

ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE, NOTIFICA

Le istanze pervenute verranno istruite dal competente Ufficio della Provincia secondo l'ordine cronologico di presentazione, solo in presenza di risorse nel relativo capitolo di bilancio. Qualora la pratica risultasse incompleta l'Ente richiederà le integrazioni dei documenti o degli elaborati, assegnando un termine perentorio di 20 giorni per la loro presentazione. Per comprovate difficoltà tecnico amministrative può essere concessa, se specificatamente richiesta, una deroga di ulteriori 15 giorni, trascorsi i quali dovrà essere presentata una nuova istanza.

Nelle more dell'approvazione e dell'esecutività del Bilancio Provinciale, l'ufficio competente dell'istruttoria delle istanze pervenute sino al termine ultimo del 30 settembre di ogni anno, provvederà a trasmettere, secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo dell'Ente, alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, copia delle richieste di contributo regolari e conformi alle disposizioni del presente regolamento e ciò al fine di ottenerne il parere di cui all'art.3 circa la rilevanza e l'importanza del bene e di stabilire l'ordine prioritario secondo il quale verrà effettuata la concessione dei contributi.

Per le istanze ritenute ammissibili il Dirigente del Settore competente procederà alla concessione del contributo, sulla base delle risorse di bilancio esistenti, secondo le seguenti priorità:

1. Istanze per le quali la Soprintendenza ha espresso il parere di cui al punto 1) del secondo comma del precedente art.3;
2. Istanze per le quali la Soprintendenza ha espresso il parere di cui al punto 2) del secondo comma del precedente art. 3 .

All'interno delle suddette tipologie il contributo verrà erogato seguendo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

La concessione del contributo verrà subordinata alla stipula di una convenzione da sottoscrivere tra l'Ente e il soggetto beneficiario nella quale si specificheranno le modalità, le condizioni e i termini (cronoprogramma) per il riconoscimento del contributo, fermo restando che l'erogazione dello stesso avverrà previa acquisizione di idonea certificazione di esecuzione e conclusione a regola d'arte dei lavori.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART. 10

RESPONSABILITA' E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

La Provincia ad avvenuta presentazione dell'istanza tendente ad ottenere l'erogazione del contributo, in esecuzione della vigente normativa in materia di efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa degli Enti Pubblici, comunicherà formalmente ai soggetti richiedenti l'acquisizione della stessa agli atti di ufficio, specificando l'unità organizzativa competente ed il responsabile del procedimento amministrativo.

ART. 11

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La liquidazione del contributo concesso verrà effettuata con determinazione dirigenziale, dietro presentazione delle fatture di pagamento e/o dei documenti fiscali inerenti le spese effettuate, previo certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. che ha esercitato l'alta sorveglianza sui lavori, nonché dopo l'acquisizione della relazione e del corredo fotografico che evidenzino lo stato del bene prima e dopo l'avvenuto restauro.

La liquidazione del contributo, sarà inoltre condizionata alla realizzazione di un pannello esplicativo, concordato di volta in volta con il funzionario competente dell'Ente nel quale si descriverà l'opera nella sua matrice storica contestualizzata e si sintetizzerà il percorso di restauro.

La liquidazione dei contributi rimarrà, infine, subordinata agli adempimenti di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. n. 262 convertito dalla legge n. 284/06, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento a favore di privati di un importo superiore ad € 10.000,00, dovranno procedere ad una verifica della posizione fiscale del soggetto beneficiario.

ART. 12

DECADENZA DEL DIRITTO E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente il contributo non provveda, nei termini di cui al precedente art. 9, al perfezionamento della pratica risultante in sede di istruttoria irregolare o carente della documentazione necessaria, verrà attivata la reiezione automatica dell'istanza, che verrà formalmente notificata al soggetto interessato mediante nota raccomandata A.R.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Nell'ipotesi di concessione del contributo, ove il beneficiario non ottemperi alle prescrizioni tutte contenute nei precedenti articoli ovvero non realizzi i lavori secondo i tempi previsti dal cronoprogramma allegato all'istanza, ovvero sia inosservante degli impegni di responsabilità con esso assunti, a carico dello stesso verrà attivato il procedimento di revoca del contributo mediante l'adozione di atto motivato debitamente notificato al soggetto interessato.

Qualora l'Ente non riconoscesse raggiunte le finalità dell'intervento oggetto di contributo, lo stesso potrà essere revocato in tutto o parzialmente.

Il procedimento di revoca del contributo concesso ed il disimpegno delle somme stanziare sarà attivato, inoltre, nell'ipotesi in cui si accerti dagli atti di ufficio che sono decorsi i termini di cui al superiore art.8.

ART. 13

STIPULA CONVENZIONI

I proprietari o legali rappresentanti di Enti, istituzioni, di beni culturali o museali, beneficiari di contributi da parte della Provincia, sono tenuti a rendere accessibili tali beni alla fruizione pubblica secondo modalità fissate caso per caso.

A tale fine, viene fatto obbligo ai beneficiari di stipulare con l'Ente una convenzione al fine di regolamentare la fruibilità del bene.

ART. 14

CONTROLLI

L'Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di esercitare, a mezzo dei propri funzionari, o in qualsiasi altro modo previsto dalla legge, ogni controllo in ordine alle dichiarazioni rese dal richiedente, all'attività svolta, alla esecuzione dei lavori, al raggiungimento degli scopi per i quali il contributo è stato concesso ed a quanto dettato dalla convenzione.

ART. 15

TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO

Al fine di agevolare l'utenza, l'Ente si avvarrà, ai sensi della L.R. 10/91, delle misure organizzative idonee a garantire ai beneficiari di usufruire delle disposizioni in materia di autocertificazione e di autentica di atti e documenti, in esecuzione delle disposizioni previste dal richiamato D.P.R. 445/2000.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART. 16

NORMA TRANSITORIA

In riferimento ai procedimenti amministrativi relativi alle istanze di contributo prodotte negli anni pregressi, sulla base del Regolamento approvato con deliberazione n° 40 del 9/04/03 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali dagli atti di ufficio risulta che la fase istruttoria ad oggi non è stata ancora definita a causa di inadempimenti dei richiedenti e per i quali è già decorso un periodo di almeno un anno dalla data di trasmissione della richiesta di regolarizzazione, si attiverà l'archiviazione automatica delle pratiche, senza alcun onere di comunicazione da parte della Provincia ai soggetti destinatari.

Per i contributi concessi da almeno due anni, senza che siano pervenute comunicazioni relative alla realizzazione dei lavori, verrà avviato il procedimento di revoca degli stessi e di disimpegno delle somme stanziare, preavvisando i soggetti beneficiari al fine di dare loro la possibilità di presentare eventuali giustificazioni.

Per i contributi già concessi dei quali è stata data comunicazione di inizio lavori o dei quali si ha certezza che i lavori sono ancora in corso d'opera, verrà richiesto ai soggetti beneficiari di produrre un cronoprogramma vincolante, contenente tempi certi di realizzazione dei lavori.

Le richieste di contributo presentate ai sensi del Regolamento di cui al precedente 1° Comma, qualora compatibili con la presente regolamentazione (interventi sui beni mobili), acquisiranno un ordine cronologico prioritario di istruttoria e liquidazione.

ART. 17

NORMA FINALE

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ed operativo ad avvenuta pubblicazione della relativa delibera del Consiglio all'Albo Provinciale per 15 giorni consecutivi.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'efficacia del Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n° 40 del 9/04/03 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per i benefici già concessi e per quanto previsto nella norma transitoria (art.16).

I soggetti interessati potranno assumere informazioni ed eventuali chiarimenti presso il competente ufficio del IV Settore o prendere visione del presente Regolamento mediante la consultazione dei siti informatici dell'Ente ([www. Provincia enna.it](http://www.Provincia.enna.it) - www. Ennasviluppo. it)-

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi nazionali e della regione siciliana, vigenti in materia.